



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CROCE VERDE VERONA P.A.V. – SERVIZIO EROGAZIONE TAMPONI NASO-FARINGEI COVID19 PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VERONA A PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA – PROSECUZIONE FINO AL 30/6/2022

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva la prosecuzione dell'accordo di collaborazione con Croce Verde Verona P.A.V. per l'erogazione di tamponi naso-faringei covid19 ai profughi Ucraini presso la stazione ferroviaria di Verona.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue,

Premesso che:

- con nota n.ro 106593 del 8/3/2022 la Direzione Regionale Veneto Prevenzione, Sicurezza, Alimentare ha emanato le prime misure di sanità pubblica per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi umanitaria nell'est europeo;
- con e-mail del 9/3/2022 la Direzione Regionale Veneto Prevenzione, Sicurezza, Alimentare ha chiesto quali tra gli HUB vaccinali o tamponi operativi di ogni Distretto sarà identificato per l'istituzione di una linea di attività dedicata alla presa in carico dei soggetti provenienti dall'Ucraina e il contestuale rilascio del codice STP ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle misure di sanità pubblica (tampone, vaccinazioni, screening TB);
- con nota del 10/3/2022 questa Direzione di Dipartimento ha comunicato alla Regione quanto chiesto con e-mail del 9/3/2022, prevedendo tra l'altro un centro tamponi dedicato alle persone provenienti dall'Ucraina presso la stazione ferroviaria di Verona con orario 8.00-22.00, sette giorni su sette, con attivazione immediata;
- il Coordinatore dei Centri Tampone Ulss9, con e-mail del 11/3/2022, ha comunicato che il personale dipendente attualmente a sua disposizione non è sufficiente per erogare anche il servizio presso la stazione ferroviaria di Verona, oltre all'attività già assicurata nei centri tamponi Ulss9 già operativi;
- è stata chiesta e acquisita la disponibilità di Croce Verde P.A.V., confermata con nota n.ro 843 del 15/3/2022, ad erogare il servizio in oggetto;
- con deliberazione n.ro 293 del 28/3/2022 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con Croce Verde Verona P.A.V. per l'attività in oggetto con operatività prevista fino al 30/4/2022.

Ravvisato che Croce Verde Verona P.A.V., istituto di pubblica assistenza e beneficenza, è un ente pubblico eretto in ente morale con amministrazione autonoma in forza del Regio Decreto istitutivo del 21 febbraio 1926, e che l'ordinamento nazionale riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 legge 241/1990).

Tenuto conto della deliberazione del Commissario n. 150 del 26/02/2021 di questa Azienda, con cui si costituisce un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, e dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, equipollente all'omologo art. 12 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE, con Croce Verde Verona – Pubblica Assistenza Volontaria, nella sua configurazione giuridica di Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB), per lo svolgimento di varie attività, fra le quali la fornitura di servizi sanitari volti a fronteggiare esigenze imprevedibili, quali le pandemie.

Visto il protrarsi dell'emergenza umanitaria in Ucraina, e ritenuto pertanto necessario proseguire con l'attività in oggetto, estendendo l'attività di somministrazione tamponi naso-faringei covid19 anche alla popolazione residente Ulss9 al fine di ottimizzare l'attività del centro tamponi in questione, facendo così fronte anche in stazione ferroviaria di Verona alla fase di contagi dovuti alle varianti Omicron ricombinate.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con Croce Verde Verona P.A.V. per l'effettuazione del servizio di somministrazione tamponi naso-faringei presso la stazione ferroviaria di Verona fino al 30/6/2022, con possibilità sia di proroga che di interruzione anticipata;
3. di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di precisare che i costi relativi al presente provvedimento ammontano ad un valore totale previsto di € 38.000,00 con riserva di aumentare l'importo fino al 20% per far fronte alle necessità ulteriori che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, a causa della dinamica della crisi umanitaria ucraina;
5. di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di imputare l'importo di € 38.000,00, di cui al punto precedente, al bilancio preventivo 2022 al conto "BA1510-Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria" specificando che si tratta di costi determinati dall'emergenza "Ucraina".

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sede Legale: Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS 9 SCALIGERA e CROCE VERDE PAV per la somministrazione di tamponi naso-faringei Covid-19 presso la stazione ferroviaria di Verona a popolazione dell’Ucraina e popolazione residente Ulss9

Vista la necessità di implementare la capacità di somministrazione dei tamponi naso-faringei Covid-19 rivolta alla popolazione profuga dell’Ucraina e di far fronte alla fase di contagi da varianti Omicron ricombinate per la popolazione residente Ulss9;

Visto che CROCE VERDE PAV, Ente Pubblico – IPAB, è soggetto accreditato della Regione Veneto con DGRV 322 del 21/03/2018 “Accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza.”

Ciò premesso e considerato

tra l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede legale in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore Generale Dott. Pietro Girardi e CROCE VERDE PAV (di seguito Assegnatario), in persona del Presidente Avv. Michele Romano con sede legale 37121 Verona Lungadige Panvinio n. 13, C.F./P.I. 00618240238, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a. , si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L’Assegnatario somministra, per conto del Servizio Sanitario regionale, presso i centri tampone concordati e/o messi a disposizione dall’Azienda Ulss 9 Scaligera i tamponi naso-faringei COVID 19 alla popolazione profuga dell’Ucraina e alla popolazione residente Ulss9 presso la stazione ferroviaria di Verona secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell'Assegnatario

Sono in carico all'Assegnatario:

- effettuazione tampone rapido (ed eventuale molecolare in caso di positività) da parte di personale sanitario se autorizzato/abilitato ad effettuare il tampone in conformità alla normativa vigente (infermiere o assistente sanitaria);
- contestuale registrazione esito su applicativo regionale screening Covid ed eventuale registrazione sull'applicativo regionale SIAVr-COVID da parte di personale amministrativo.
- contestuale registrazione delle impegnative nell'apposito applicativo
- assicurare la presenza del servizio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 sette giorni su sette, salvo successive variazioni da concordare tra le parti
- raccolta documentazione di identificazione da inviare alla Centrale Operativa Territoriale Ulss9 al fine della registrazione nelle apposite anagrafi
- compilazione modulo invio covid hotel Ucraina
- il presidio affinché all'esterno della struttura non vengano apposte insegne o loghi che non siano quelli dell'Azienda Ulss9 Scaligera, come da disposizioni di Grandi Stazioni e R.F.I.

L'Assegnatario, nell'esercizio della propria attività, garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;

L'Assegnatario deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica riguardante il rimborso dei costi dell'attività in oggetto

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Fornitura tamponi;
- Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto;
- Fornitura contenitori e ritiro rifiuti sanitari per il corretto smaltimento;
- Le spese di pulizia

L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'Assegnatario ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Assegnatario.

Art. 4 – Rimborso dei costi

Viene riconosciuto all'Assegnatario il rimborso dei costi di personale (una unità sanitaria per euro 24 orarie, una unità amministrativa/soccorritore per euro 22,13 orarie e costi amministrativi/generali per euro 5,20 orario come previsto dall'Accordo di Partenariato) e di altri costi di funzionamento previo accordo tra le parti.

Tale cifra potrà essere aggiornata in occasione di eventuali successive disposizioni regionali/aziendali relative all'esecuzione della prestazione oggetto del presente accordo da parte di soggetti altri.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura; la fatturazione avrà cadenza mensile.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Assegnatario si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo, la cui decorrenza deve intendersi dal 1/6/2022, avrà durata fino al 30/6/2022 e sarà eventualmente sia prorogabile che oggetto di interruzione anticipata in ragione delle dinamiche dell'emergenza umanitaria ucraina.

Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Assegnatario previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'Assegnatario e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12 – Responsabile esterno trattamento dati personali

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Presidente di Croce Verde P.A.V. Avv. Michele Romano, in conformità a quanto previsto nell “ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679” già sottoscritto a latere dell’accordo di cui alla deliberazione n.ro 293 del 28/3/2022.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Girardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

Per CROCE VERDE PAV

Il Presidente

Avv. Michele Romano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

